

PCE 2025

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI REDDITUALI

REDDITO NETTO PROFESSIONALE

Si ricorda che in caso di svolgimento dell'attività professionale in modalità mista (forma individuale e mediante partecipazione a studi associati/STP) il reddito da indicare deve essere pari alla somma di tutti i redditi professionali di cui alle casistiche di seguito riportate.

Indicare, anche da parte di coloro che sono esonerati dall'obbligo della iscrizione, il **reddito netto professionale effettivamente prodotto nel 2024**; in caso di reddito negativo indicare "0" (zero). Per reddito netto professionale si intende quello definito dal vigente art. 53 comma 1 del DPR 917/86 relativo all'esercizio dell'attività di Dottore commercialista.

- **Contribuenti minimi e forfettari**

I soggetti che usufruiscono del regime fiscale semplificato di cui all'art. 1 commi 97-117 della L. 244/2007 e s.m.i. (c.d. contribuenti minimi) e del regime fiscale agevolato forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 e s.m.i. (c.d. contribuenti forfettari), devono indicare rispettivamente il dato di cui al rigo LM6 della sezione I o di cui al rigo LM34 della sezione III, del quadro LM del modello di dichiarazione fiscale 2025.

- **Studi associati e Società tra professionisti**

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti (STP), il dato deve essere comprensivo della quota del reddito netto (o della perdita) prodotta dall'associazione/società, di pertinenza dell'associato in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

- **Concordato preventivo biennale**

L'adesione al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs n. 13/2024, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 108 del 5/8/2024, non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati gli iscritti.

La contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato dovrà essere calcolata e versata sul reddito effettivamente prodotto nell'anno precedente e non sul reddito concordato.

Di seguito l'indicazione dei quadri e i righi dai quali desumere il reddito netto professionale effettivo, in caso di adesione al concordato preventivo biennale, sia nei casi di svolgimento dell'attività professionale in forma individuale sia nei casi di partecipazione a studi associati/società tra professionisti.

Soggetto	Modello dichiarativo	Adesione concordato preventivo biennale - Reddito effettivo da indicare nel PCE 2025
Persona fisica - attività individuale regime ordinario	Modello Unico persone fisiche	Quadro CP rigo 10 colonna 3
Persona fisica - attività individuale regime nuove iniziative produttive	Modello Unico persone fisiche	non ammesso al concordato
Persona fisica - attività individuale regime forfetario	Modello Unico persone fisiche	Quadro LM rigo 34 colonna 3

Soggetto	Modello dichiarativo	Adesione concordato preventivo biennale - Reddito effettivo prodotto dallo studio associato/STP sul quale applicare la quota di partecipazione agli utili per determinare il reddito di propria pertinenza
Studi associati e società semplici	Modello Unico società di persone	Quadro CP rigo 10 colonna 3
STP - società di persone contabilità ordinaria	Modello Unico società di persone	Quadro CP rigo 10 colonna 1 se compilato quadro RF
STP - società di persone contabilità ordinaria	Modello Unico società di persone	Quadro CP rigo 10 colonna 3 se compilato quadro RE
STP - società di persone contabilità semplificata	Modello Unico società di persone	Quadro CP rigo 10 colonna 2
STP - società di capitali	Modello Unico società di capitali	Quadro CP rigo 10 colonna 1
STP - società di capitali trasparente	Modello Unico società di capitali	Quadro CP rigo 10 colonna 1

VOLUME DI AFFARI

Si ricorda che in caso di svolgimento dell'attività professionale in modalità mista (forma individuale e mediante partecipazione a studi associati/STP) il volume d'affari IVA da indicare deve essere pari alla somma di tutti i volumi d'affari IVA di cui alle casistiche di seguito riportate.

Indicare il volume di affari complessivo conseguito nel 2024 al netto del la maggiorazione del 4%. Il volume d'affari deve comprendere i corrispettivi afferenti alle parcelle emesse tra professionisti anche a puro titolo di addebito di spese.

Esempio:

Volume d'affari IVA $100.000 * 100 / 104 = 96.154$ Volume d'Affari IVA da indicare nel PCE

Contribuenti minimi e forfettari

I soggetti che usufruiscono del regime fiscale semplificato di cui all'art. 1 commi 97-117 della L. 244/2007 e s.m.i. (c.d. contribuenti minimi) e del regime fiscale agevolato forfettario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 e s.m.i. (c.d. contribuenti forfettari), **devono indicare l'ammontare totale dei compensi lordi fatturati nel 2024 al netto del 4%**.

Studi associati

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato, il dato deve essere comprensivo della quota del volume di affari **(al netto del 4%)**, prodotta dall'associazione, di pertinenza dell'associato in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

Società tra professionisti (STP)

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in STP, il dato deve essere comprensivo della quota del volume di affari **(al netto del 4%)**, prodotta dalla società, di pertinenza del socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulla quota dei soci professionisti.

Esempio di riproporzionamento della quota del volume di affari di competenza di un "Non professionista" tra i professionisti che compongono una STP.

Un professionista ha il 50% di partecipazione, un altro professionista il 30% e un "non professionista" il 20%:

a) Professionista con quota 50%:	50/80x100= 62,50%
(Percentuale di partecipazione calcolata sul solo volume affari dei professionisti)	
b) Professionista con quota 30%:	30/80x100= 37,50%
(Percentuale di partecipazione calcolata sul solo volume affari dei professionisti)	
Totale quote professionisti	80%
Totale quote non professionisti	20%
Totale quote	100%

Per ripartire il 20% di competenza del "Non professionista" si applicano le percentuali di competenza dei professionisti, determinate in base al volume di affari dei soli "PROFESSIONISTI":

a) $62,50 \times 20 / 100 = 12,50\%$

b) $37,50 \times 20 / 100 = \underline{7,50\%}$
20,00%

Dopo la ripartizione della quota del "non professionista" i due professionisti avranno le seguenti quote di volume di affari:

a) $50\% + 12,50\% = 62,50\%$

b) $30\% + 7,50\% = \underline{37,50\%}$
100,00%